



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 22 dicembre 2016, composta da:

Dott. Giampiero PIZZICONI Presidente f.f., relatore

Dott. Tiziano TESSARO Primo Referendario

Dott.ssa Francesca DIMITA Primo Referendario

Dott.ssa Daniela ALBERGHINI Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria la Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 luglio 2008;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3*", ed, in particolare, l'art. 7, comma 8;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività

consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e dalla deliberazione n.54/CONTR del 17 novembre 2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Comune di Campolongo Maggiore (VE), prot. n. 9350 del 24 agosto 2016, acquisita in pari data al prot. C.d.c. n. 7598;

VISTA l'ordinanza n. 60/2016 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna adunanza;

UDITO il magistrato relatore, dott. Giampiero Pizziconi;

FATTO

La richiesta di parere formulata dal Comune di Campolongo Maggiore ha per oggetto l'applicazione delle disposizioni vincolistiche di finanza pubblica in materia di spesa del personale. Rappresenta l'ente che l'art.16 del DL 113/2016 ha abrogato l'art.1, comma 557, lettera, a) della legge 296/2006 che disponeva, l'obbligo, confermato anche dalle consolidate posizioni interpretazioni della Corte dei Conti Sezione Autonomie, del rispetto del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al medesimo rapporto riferito al triennio 2011-2013.

L'Ente riferisce che nell'anno 2015 tale limite non è stato rispettato, a causa della diminuzione della spesa corrente e, ciò comporterebbe, per l'anno 2016 l'applicazione per il Comune delle sanzioni, previste dal comma 557-ter. Norma quest'ultima che

mediante rinvio all'art.76, comma 4, del D.L. 112/2008, prevede il divieto di assunzione a qualunque titolo, ivi compresi i comandi e, sulla base del comma 3-quinquies, dell'art. 40 del d.lgs. 165/2001, l'azzeramento della parte variabile delle risorse decentrate.

In relazione alla citata abrogazione l'amministrazione ritiene vada stabilito se le sanzioni sopra richiamate conservino il loro effetto in caso di violazione che abbia riguardato l'anno 2015.

Il comune di Campolongo Maggiore rileva che sul punto vi è una disparità di vedute tra *"chi sostiene che l'Ente dovrebbe soggiacere alla sanzione perché l'abrogazione opera solo dal momento in cui è assunta, e chi, come descritto nella "Nota di lettura sulle norme di interesse dei Comuni" al d.l. 113/2016 da parte dell'Ifel-Fondazione ANCI in data 5/8/2016, sostiene che le Amministrazioni che nel 2015 non abbiano registrato la riduzione del rapporto tra spesa di personale e spese correnti di cui alla norma abrogata, non sono soggette al divieto assunzionale richiamato dal citato comma 557-ter"*.

Alla luce di quanto evidenziato, l'ente chiede, pertanto se, considerata l'intervenuta abrogazione della lettera a), comma 557, dell'art. 1 della legge 296/2006, siano ancora applicabili nel 2016, per mancato rispetto del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente nell'anno finanziario 2015, le sanzioni del divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, ivi compreso il tempo determinato, le mobilità ed i comandi e del divieto di inserire risorse nella parte variabile del fondo con conseguente

azzeramento dello stesso per l'anno 2016.

DIRITTO

La richiesta di parere risulta correttamente formulata ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 131/2003. Occorre tuttavia, in via preliminare, valutare la sussistenza dei presupposti di legittimazione attiva con riguardo sia all'ente interessato a ricevere il parere sia all'organo che formalmente lo ha richiesto.

Con deliberazione del 27 aprile 2004 la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha adottato gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, affermando che, ai fini dell'ammissibilità della richiesta, accanto alle condizioni soggettive, devono sussistere anche condizioni oggettive consistenti, in particolare, nell'attinenza con la materia della contabilità pubblica (in base al citato art. 7, comma 8, della legge 131/2003) e con il carattere generale e astratto della questione sottostante il quesito.

Dal punto di vista soggettivo la richiesta è sicuramente ammissibile in quanto proviene dall'organo politico di vertice e rappresentante legale dell'Ente, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del TUEL.

Circa la sussistenza del presupposto oggettivo, occorre verificare l'aderenza della questione al concetto di contabilità pubblica.

Come è già stato ricordato, in base all'art. 7, comma 8, della legge 131/2003, la funzione consultiva è circoscritta alla materia della contabilità pubblica.

Orbene, qualsiasi attività amministrativa può avere riflessi finanziari e, quindi, ove non si adottasse una nozione tecnica del

concetto di contabilità pubblica, s'incorrerebbe in una dilatazione dell'ambito oggettivo della funzione consultiva, rendendo la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti organo di consulenza generale dell'amministrazione pubblica.

Sul punto, vengono in ausilio gli indirizzi ed i criteri generali della Sezione delle Autonomie, approvati il 27 aprile 2004, con la delibera già citata, e con la delibera 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006, che hanno ristretto l'ambito oggettivo alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, compresi, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziario-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli.

Ciò anche alla luce delle considerazioni richiamate dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti nella delibera n. 54/CONTR del 17 novembre 2010, in merito alla definizione del concetto di contabilità pubblica, quale presupposto per la resa del parere.

Nella deliberazione da ultimo citata, si conferma l'ambito entro il quale ricondurre la nozione di "contabilità pubblica" come sopra riportata, senza, tuttavia, escludere ma, anzi, riconoscendo, espressamente, che ulteriori quesiti possono essere conosciuti dalle Sezioni regionali se e in quanto *"connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di*

contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio”.

Resta fermo, comunque, che la questione posta deve riflettere questioni interpretative strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di cui si è detto.

Ora, nel caso di specie, la richiesta di parere può essere sicuramente compresa, nell'alveo della contabilità pubblica, attenendo sostanzialmente alla corretta applicazione di una normativa finalizzata al rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia di personale con possibili ricadute in termini di sostenibilità finanziaria sul bilancio dell'ente.

Venendo al merito della richiesta, il Comune istante considerata l'intervenuta abrogazione della lettera a), comma 557, dell'art. 1 della legge 296/2006, chiede in primo luogo se sia ancora applicabile nel 2016, per mancato rispetto del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente nell'anno finanziario 2015, la sanzione del divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, prevista dal comma 557 ter della medesima disposizione.

Sul punto, giova evidenziare che la disciplina in materia di riduzione della spesa di personale, per gli aspetti che rilevano in questa sede, si rinviene nelle disposizioni recate dall'art.1, comma 557 della l. 27 dicembre 2006, n. 296 recante *"Disposizioni per la formazione*

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria per il 2007), che espressamente prevedono: “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al Patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento delle spese per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Il successivo comma 557 ter dispone “In caso di mancato rispetto del comma 557 si applica il divieto di cui all’art. 76, comma 4, del decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, sanzionando, quindi, con il divieto assoluto

di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, il mancato rispetto dell'obbligo di riduzione prescritto dal comma 557, come anche evidenziato dalla recente circolare RGS n. 5/2016, concernente le nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali nel triennio 2016-2018.

Il comma 557 *quater* del medesimo articolo (come inserito nel corpus normativo della legge 296/2006 dal d.l. 90/2014), ai fini dell'applicazione dello stesso comma 557, impone a decorrere dal 2014 agli enti *"..nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale, con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni"*.

Appare utile rammentare come nel corso del 2016 molte Sezioni regionali di controllo (ex multis Lombardia deliberazioni n. 78/2016/QMIG, n. 82/2016/QMIG, 97/2016/QMIG, n. 101/2016 QMIG, Veneto deliberazione n. 246/2016/QMIG e Emilia Romagna deliberazione n.121/2015/QMIG) hanno posto all'attenzione della Sezione Autonomie della Corte dei conti varie problematiche interpretative, evidenziate da vari enti territoriali nelle proprie richieste di parere, derivanti dall'applicazione della normativa in parola.

In particolare, i dubbi interpretativi si sono focalizzati sulla natura programmatoria o immediatamente precettiva della disposizione dell'art. 1, comma 557, lett. a), b) e c) della legge n. 296/2006, cui conseguirebbe, o meno, la possibilità di assunzione in ipotesi di

riduzione della spesa di personale non accompagnata da una riduzione del rapporto spesa di personale/spesa corrente, e sulla possibilità di considerare il riferimento contenuto nel comma 557-quater in senso dinamico e non statico (ovvero riferito al solo triennio 2011-2013 anziché ad un triennio a "scorrimento").

Di recente la Sezione autonomie, con delibera n. 16 del 2 maggio 2016, ha chiarito che *"1. Alla luce della normativa introdotta dalla legge di stabilità 2016 e del nuovo sistema di armonizzazione contabile, deve confermarsi la vigenza e la cogenza delle disposizioni dettate dall'art. 1, comma 557 e ss., l. n. 296/2006 in materia di riduzione delle spese di personale. 2. Secondo la vigente disciplina in materia di contenimento della spesa del personale permane, a carico degli enti territoriali, l'obbligo di riduzione di cui all'art. 1, comma 557, l. n. 296/2006, secondo il parametro individuato dal comma 557-quater, da intendere in senso statico, con riferimento al triennio 2011-2013."*

Tale orientamento, ribadisce un precedente approdo interpretativo della stessa Sezione assunto con pronuncia del 14 settembre 2015. Tuttavia, il quadro normativo di riferimento assunto a base interpretativa dalle indicate pronunce, appare mutato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 16 della legge 7 agosto 2016, n. 160 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante *"Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio"*.

L'art. 16 del richiamato decreto, rubricato "disposizioni in materia

di personale”, prevede al comma 1, che *“All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera a) è abrogata”*.

Detta abrogazione, *prima facie*, determina il venir meno dell'obbligo per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno nell'ambito delle misure finalizzate alla *“riduzione delle spese di personale”*, di conseguire tale risultato anche mediante la contestuale riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti.

Consegue al venir meno di detto specifico vincolo, l'inapplicabilità delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.L. 112/2008, come richiamate dal comma 557 ter, per la mancata riduzione dell'incidenza della spesa di personale sul complesso delle spese correnti.

Da ciò, discende che l'art. 16, 1 comma, del D.L. 113/2016 ha fatto venir meno uno dei presupposti sui quali poggiava l'applicazione della sanzione del divieto assunzionale di cui al comma 557-ter della stessa legge 296/2006. Detta conseguenza, permane solo nei confronti degli Enti che non abbiano assicurato il contenimento in valore assoluto delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 (ai sensi del combinato disposto tra il comma 557 e il comma 557-quater della medesima legge. Cfr. anche Sezione delle autonomie deliberazione n. 16/SEZAUT/2016/QMIG).

La prima questione prospettata dal Comune di Campolongo Maggiore riguarda proprio gli effetti del venir meno del vincolo e

del relativo divieto assunzionale in caso di violazione, a seguito dell'abrogazione della lettera a) del comma 557. Chiede infatti l'ente se l'effetto di detta abrogazione possa prodursi anche con riferimento all'applicazione di sanzioni conseguenti a violazioni intervenute in costanza della disposizione vincolistica, ovvero per sfioramento del parametro del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente che abbia riguardato l'esercizio precedente a quello nel quale è intervenuta la norma abrogatrice.

Nel caso in specie, applicando il principio di irretroattività della legge di cui all'articolo 11 delle Disposizioni sulla legge in generale in base al quale *"la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo"* e del criterio del *tempus regit actum*, si dovrebbe giungere alla conclusione che la disposizione di cui trattasi, seppur ora venuta meno nell'ordinamento giuridico, possa continuare a produrre gli effetti conseguenti alla sua applicazione nel periodo di effettiva vigenza. Tuttavia, tale conclusione va verificata anche in relazione alla individuazione dell'effettivo intento del legislatore che ha portato alla cancellazione della lettera a) del comma 557 in questione.

Occorre stabilire se, nel silenzio normativo, l'abrogazione sia stata voluta solo in relazione all'onere futuro di osservanza dei vincoli oppure se il legislatore abbia voluto far venir meno, non solo il vincolo ma anche le conseguenze sfavorevoli per le amministrazioni locali ormai prodottesi e derivanti dalla sua pregressa violazione.

Potrebbe soccorrere in tale verifica, l'esame dei lavori parlamentari

relativi alla conversione del decreto legge 113/2016, atto nel quale è contenuta la norma abrogatrice.

In effetti dagli stessi emerge come *"...la disposizione ha l'obiettivo di abrogare la previsione che individua nella «riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti» una delle possibili misure attraverso le quali le autonomie regionali e locali assicurano la riduzione delle spese di personale. Ciò al fine di chiarire i dubbi interpretativi circa la portata di tale disposizione. La norma si pone in coerenza con l'intervento già realizzato dal legislatore con il decreto-legge n. 90 del 2014; con tale intervento è stato infatti già abrogato espressamente l'articolo 76, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, norma che individuava nell'incidenza di spesa di personale sulla spesa corrente un vincolo puntuale e immediatamente cogente per gli enti locali all'esercizio della capacità assunzionale"* (nota all'articolo 16 della relazione di illustrativa all'AC 3926 recante "Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio").

Altresì si evince nella relazione tecnica all'AC 3926, sempre in relazione all'articolo 16, come: *"La disposizione non comporta oneri aggiuntivi perché restano comunque fermi gli obblighi di contenimento della spesa di personale complessiva prevista dai commi 557 e 557 quater dell'articolo 1 della legge 296/2006"*. Con ciò emergendo l'intenzione di considerare come unico vincolo in

materia di spesa di personale per gli enti locali, quello derivante dal combinato disposto dell'articolo 557 con il 557 quater: ovvero il contenimento della spesa di personale entro la media triennale del periodo 2011-2013 (arco temporale fisso e non mobile come affermato dalla Sezione delle autonomie nella richiamata deliberazione n. 16/SEZAUT/2016/QMIG).

Va evidenziato poi, per completezza, che gli emendamenti che hanno interessato l'articolo 16 del decreto 113/2016, che qui interessa, non hanno toccato il comma 1 ove è prevista l'abrogazione della lettera a) del comma 557 della legge 296/2005 sulla quale si è formata una condivisione che ha trovato espressione nel passaggio parlamentare alle due camere mediante la conferma della disposizione come originariamente formulata dal decreto legge. Infatti, la successiva discussione parlamentare in Senato (sull'AS 2495 recante "*Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio*") non ha determinato effetti sulla norma in oggetto né, la *ratio* del legislatore come sopra rilevata negli atti di accompagnamento al decreto, ha subito modifiche ulteriori.

Sembra emergere, dunque, dagli atti parlamentari una sorta di "continuità" nell'allentamento di quei vincoli sulla spesa legati inscindibilmente al meccanismo del rapporto tra la spesa del personale e quella corrente dell'ente sulla scia della semplificazione che aveva portato con l'articolo 3, comma 5 del decreto legge 90/2014, all'abrogazione dell'articolo 76, comma 7 del decreto

legge 112/2008. Norma quest'ultima di formulazione estremamente complessa e la cui portata applicativa aveva creato negli anni scorsi molti problemi alle amministrazioni locali nel poter assicurare un turn over di personale in grado di poter garantire il corretto svolgimento dei compiti istituzionali. Per tali motivi il legislatore, era intervenuto, come chiaramente richiamato nella relazione illustrativa, con una esplicita abrogazione dell'intero comma.

Se, dunque, l'intento è quello di far venir meno da tutte le disposizioni in vigore, in base ad una "continuità" di *ratio*, il vincolo che poggia sul rapporto tra spesa del personale e corrente, ragionevolmente si ritiene che debbono venir meno anche i relativi effetti "sanzionatori" a carico degli enti locali che abbiano violato detto vincolo.

Con ciò, si può ritenere che l'effetto abrogativo operi anche nei confronti delle conseguenze della violazione del vincolo posta in essere durante la vigenza della norma, seppur le dette conseguenze trovino applicazione nell'esercizio finanziario successivo (nel caso in specie dunque nell'anno 2016 per mancato rispetto del vincolo nell'anno 2015).

La mancata applicazione del vincolo previsto dall'articolo 1, comma 557, lettera a) della legge 296/2006 e della relativa conseguenza in caso di violazione in termini di divieto assunzionale, sembrerebbe poi implicitamente affermata dalla Sezione delle autonomie nell'ambito delle linee guida e del relativo questionario allegato cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della

legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2015 (Sezione delle autonomie deliberazione n. 22/SEZAUT/2016/QMIG del 30 maggio 2016 successiva alla richiamata deliberazione n. 16/SEZAUT/2016/QMIG).

Infatti, nel punto 1.2.11.1. del questionario viene rivolta ai revisori dei conti la seguente domanda *"La spesa per il personale impegnata nel 2015 e contenuta nei limiti della spesa media impegnata per il personale nel periodo 2011-2013 ai sensi dell'art. 1, co. 557 e 557 quater della l. n. 296/2006 (Enti superiori ai 1.000 abitanti)?"*.

Sembrerebbe emergere dalla formulazione della domanda che l'unico vincolo al quale erano soggette le amministrazioni nell'esercizio 2015 era quello derivante dall'effetto in combinato disposto degli articoli 557 e 557 quater dell'articolo 1 della legge 296/2006.

Tale considerazione appare ulteriormente supportata, oltre da quanto già evidenziato nella relazione tecnica all'AC 2659, dalle risultanze della tabella esplicativa che accompagna la formulazione della domanda di cui al successivo punto 1.2.11.2. nella quale si chiede la: *"Verifica del rispetto dei criteri di cui all'art. 1, co. 557, l. n. 296/2006"*. Infatti, in detta tabella al fine della verifica del rispetto del vincolo si chiede ai revisori di inserire la spesa (nelle varie componenti di cui agli Interventi 01, 03, 07 ed altri da specificare ove presenti) sostenuta come media nel triennio 2011-2013 e quella sostenuta nell'anno 2015 al fine del confronto, senza con ciò prendere in considerazione la valutazione del rispetto del rapporto tra la

spesa del personale e quella corrente complessiva dell'ente.

Peraltro, giova evidenziare come le sezioni Riunite della Corte dei conti, in relazione al ruolo di indirizzo per gli enti locali svolto dalle linee guida per i revisori, hanno affermato come "In considerazione del concorso alla funzione di complessiva garanzia contabile nell'interesse dell'ordinamento della funzione di controllo e di quella consultiva assegnate alla Corte dei conti, gli indirizzi delle norme rilevanti per la formazione e la gestione del bilancio degli enti locali, definiti nelle linee guida ex art. 1 comma 167 della legge n. 266 del 2005, quali parametri di esercizio della funzione di controllo rappresentano un necessario riferimento anche per la funzione consultiva" (sezioni Riunite in sede di controllo deliberazione n. 27/2011). Discende da tale approdo che il quadro emergente dalle linee guida per il rendiconto 2015 e dal relativo questionario allegato per gli enti sopra i 1000 abitanti può costituire riferimento anche per la soluzione della prima questione prospettata dal Comune di Campolongo Maggiore.

Alla luce delle esposte considerazioni ed in relazione alla prima questione posta dal Comune istante si ritiene, pertanto, che la mancata osservanza della riduzione, nel corso dell'anno 2015, del rapporto fra spese di personale e spese correnti di cui all'articolo 1, comma 557, lettera a), della legge 296/2006 (norma ora abrogata) non comporta per amministrazioni locali l'applicazione nell'anno 2016 del divieto assunzionale previsto dal comma 557-ter della medesima disposizione.

Per quanto attiene la seconda richiesta, il Comune di Campolongo

Maggiore chiede quali siano gli effetti dell'intervenuta abrogazione della lettera a), comma 557, dell'art. 1 della legge 296/2006, sull'operatività della disposizione di cui al comma 3-quinquies, dell'art. 40 del d.lgs. 165/2001, ove si prevede la possibilità di destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa (parte variabile del Fondo) nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni. Con ciò ritenendo che il rispetto del vincolo del rapporto tra spesa di personale e corrente dell'ente istante, vigente nell'esercizio 2015, rappresenti un necessario parametro di virtuosità di spesa per il personale in grado di influenzare la costituzione della parte variabile del Fondo.

Sul punto, non possono che valere le considerazioni già espresse in precedenza sull'intenzione del legislatore di far venir meno ogni effetto preclusivo a seguito della violazione di un vincolo (rapporto di spesa del personale/spesa corrente complessiva) ormai non più vigente e dei relativi effetti ancorché prodottisi nell'esercizio successivo all'effettiva vigenza dello stesso.

In materia di vincoli procedurali e complessivi che sovrintendono alla determinazione del Fondo per le risorse decentrate la Sezione richiama, in questa sede, quanto affermato nella propria deliberazione n. 263/2016/PAR.

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto rende il parere nei termini suindicati.

Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco di Campolongo Maggiore (VE).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 22 dicembre 2016.

Il Presidente f.f., relatore

F.to Dott. Giampiero Pizziconi

Depositato in Segreteria il 22 dicembre 2016.

IL DIRETTORE DI SEGreteria

F.to Dott.ssa Raffaella Brandolese